



# COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Municipio, 4 – 45017 – Tel. 0426/336807 – Fax. 0426/669186  
e-mail:tributi@comune.loreo.ro.it

## GUIDA ALL'ICI 2009

### ISTRUZIONI PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO

#### VERSAMENTI:

Bollettino di conto corrente postale, intestati all'Agente della Riscossione **EQUITALIA POLIS SPA LOREO-RO-ICI - numero 88629514.**

#### **E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo del Modello F24.**

**A livello comunale** non ci sono variazioni rispetto l'anno precedente, con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.03.2009, infatti, sono state confermate anche per l'anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I.:

- Terreni Agricoli 5‰
- Abitazione Principale (can. A1 – A8 – A9) e sue Pertinenza (garage, cantina, soffitta, ecc.) 5‰ (con detrazione di € 103,29 annue);
- Categoria C6 (stalle) 5‰;
- Aree Fabbricabili 7‰;
- Categoria dalla A1 alla A8 posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7‰;
- Categoria A9 e A10 (uffici e studi privati) 7‰;
- Gruppo B (uffici pubblici, ecc.) 7‰;
- Gruppo C (magazzini, stalle, rimesse, ecc.) 7‰ con esclusione delle stalle e delle pertinenze dell'abitazione principale;
- Gruppo D 7‰.

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

##### **Chi deve pagare l'ICI**

- I proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
- I locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- I concessionari nel caso di concessione su aree demaniali;

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta andrà ripartita in proporzione alle quote di possesso.

L' art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l' esenzione ICI adibita ad abitazione principale a decorrere dall' anno 2008, considerando tali anche quelle alla stessa assimilata dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Con la risoluzione 12/DF il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l' esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazioni principale.

##### **Come calcolare l'imposta**

La base imponibile è costituita:

- per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a:
  - 100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, escluse le categorie A10 e C1);
  - 140 per i fabbricati di tipo B;

- 50 per uffici, studi privati (A10), alberghi, teatri, banche, ecc.(D);
- 34 per negozi e botteghe (C1);
  - per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
  - per i terreni agricoli, dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ai sensi dell'art. 1 comma 168 Legge n. 296/06, il Comune di Loreo con proprio regolamento ha stabilito **il limite minimo per il versamento dell'imposta annua in euro 10,00.**

### **Come e quando pagare**

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate: **a)** la prima rata (**acconto**), da pagare **entro il 16 giugno 2009**, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; **b)** la seconda rata, da pagare **entro il 16 dicembre 2009** a **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato in acconto. È possibile anche effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

### **La dichiarazione ICI**

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) **deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.** Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).